

« Sono del pari eccettuate le disposizioni a favore del coniuge, purchè siano ristrette nei limiti stabiliti dal Codice civile, e il matrimonio sia stato contratto prima dell'ultima malattia del testatore. »

Intende la Camera di approvarlo?

(La Camera approva.)

L'articolo 4 proposto dalla Commissione è così concepito:

« Le regole ed eccezioni di cui nei due precedenti articoli dovranno anche osservarsi rispetto ai ministri della religione cattolica e di qualunque altro culto tollerato, a mente dello Statuto, per le disposizioni fatte a loro favore nell'ultimo anno della vita del testatore. »

La discussione è aperta sul medesimo.

GASTINELLI. Io non intendo sottrarre i ministri del culto dalla incapacità relativa di profittare di alcune disposizioni, alla quale il vostro voto di ieri ha già soggetti i ministri dell'arte salutare.

Le stesse considerazioni militando per l'uno e per l'altro ceto di persone in determinate condizioni, debbe l'uno e l'altro sottostare alle medesime disposizioni di legge. Intendo invece a coercire in giusti limiti questa relativa incapacità; in altri termini, intendo d'impugnare la sostituzione della misura dell'ultimo anno della vita del testatore apportata dalla vostra Commissione a quella del corso della malattia, ritenuto come limite nel progetto del Ministero. Ometto di osservare che, ammessa questa sostituzione, risulta una difformità dell'articolo presente coll'articolo che noi abbiamo già votato relativo alle disposizioni a favore dei medici, chirurghi e speciali; e che dove è parità di considerazioni, ivi debb'essere conformità di disposizione.

Ma osservo invece, e sostanzialmente, che questa sostituzione manca affatto e fallisce allo scopo della legge, perchè contiene due essenzialissimi difetti:

1° Che restringe, aggrava, toglie la libertà al cittadino di disporre delle cose sue oltre ai limiti necessari per preservare questa libertà da alcuna possibile seduzione;

2° Che ancora in casi opposti non protegge questa stessa libertà da quella seduzione.

Voi, adottando questa sostituzione, restringete, aggravate, togliete, dirò anzi, la libertà al cittadino di disporre delle cose sue oltre i limiti necessari per preservarla da influenze che ne abusino. Badate infatti che, se può esser vero che, come i ministri dell'arte salutare, così i ministri del culto abusino di loro qualità per convertire in proprio utile le disposizioni del testatore, può essere vero del pari che il testatore legato ai medesimi per vincoli di riconoscenza, di amicizia, di parentela, dirò anche, per obbligo talvolta di coscienza, voglia e si creda liberissimamente tenuto a dover retribuirli, giustificarli, remunerarli, soddisfare eziandio verso a loro a coscienza doveri.

Certamente voi non intendete di esporre il cittadino al rischio, al pericolo di non poter secondare quei generosi impulsi del suo cuore, soddisfare a quei doverosi suoi impegni, quando non altro volete che proteggere la sua libertà da alcuna possibile seduzione.

Ebbene, scrivete nella vostra legge che ogni disposizione fatta a favore di quelle persone nell'ultimo anno della vita del testatore è senza effetto, e voi avrete sottoscritto a quel rischio, a quel pericolo, voi avrete improvvidamente privato di sua libertà di disporre un cittadino.

Come farà in vero il cittadino ad evitare quel rischio, quel pericolo, a valersi di sua libertà?

Chi gli sarà garante che quell'anno qualunque in cui egli penserà a vergar liberamente le sue finali disposizioni non

sia l'ultimo della sua vita? Fingetelo giovane, fingetelo vegeto, fingetelo sano, fingetelo robusto. La morte non ha ancora fin qui patteggiato con alcuno, non ha ancora a nessuno pronunziato il giorno in cui ella lo colpirà.

Io comprendo, o signori, una legge la quale vieti che abbiano effetto disposizioni fatte pendente la malattia in cui i soccorsi della religione possano aver servito di pretesto per carpire quelle disposizioni; al postutto, se erano altri motivi di quelle disposizioni estranei a questo pretesto, poteva in altra occasione, in altro tempo il cittadino addivenire alle stesse. Ma che le disposizioni ordinate a favore di quelle persone, ad esempio, al 1° gennaio, allorchè il disponente si trovava pieno di giovinezza, di vigore, di brio, di sanità, di robustezza, e forse allora solo acquistava la facoltà di poter liberamente disporre delle cose sue, debbano venir meno perchè sul dicembre dello stesso anno sia stato il testatore colpito da micidial morbo, il quale lo abbia spinto entro a quel mese alla tomba, e perchè durante il breve corso di quella malattia letale il parente, l'amico, forse qualche persona a lui stretta da occulti vincoli gli abbia prestati i soccorsi della religione, io non lo comprendo, nè credo il possa altri comprendere senza obliare affatto il riguardo dovuto alla libertà di disporre di un cittadino.

Queste considerazioni, a mio avviso, ribattono già anticipatamente l'obbiezione che mi si volesse fare, che non è preclusa assolutamente ogni via di disporre al cittadino, lorchè gli è precluso di disporre per atto di ultima volontà.

Rispondo ancora che è questo stesso un aggravio, un inceppamento alla libertà del cittadino, costringerlo senza ragione tra le molteplici vie che apre la legge a disporre delle cose sue, a dover più l'una che l'altra seguire.

Rispondo che questo inceppamento, questo aggravio diventa maggiore ancora allorchè il cittadino, determinato per riguardi verso altri a disporre delle cose sue per testamento, si astringa senza plausibile motivo di addivenire per soprassello ad un nuovo e diverso atto per le disposizioni relative a queste persone.

Rispondo, che diversi in diritto sono gli effetti delle donazioni tra vivi e degli atti di ultima volontà.

Rispondo finalmente, essere imponenti circostanze in cui la prudenza suggerisce certamente di attenersi piuttosto all'uno che all'altro di quei modi dalla legge approvati.

Ma questa condizione di legge sostituita dalla Commissione, la quale restringe la libertà dei cittadini oltre i limiti necessari per preservarla dall'influenza di una temuta seduzione, protegge poi realmente in altri casi la stessa libertà contro codesta seduzione?

Nientemeno, perchè il corso dell'ultima malattia, durante cui sono sospette le disposizioni fatte a favor di tali persone, e dovrebbero perciò le medesime rendere inefficaci, può estendersi per un maggior intervallo che non sia la durata di un anno.

Rovesciate l'esempio che testè vi recava.

Supponete che colui il quale mai non pensò nel lungo suo preceduto vivere a tali persone, colle quali non era congiunto per alcun vincolo di parentela, di amicizia, di riconoscenza, sia stato colto da malattia al 1° di gennaio, che aggravatosi il morbo, sia, sotto il 6 od il 7 stesso mese, addivenuto anche per sollecitazione di tali persone alle finali sue disposizioni, fra cui sia appunto loro riuscito di carpirne alcuna in proprio favore, che rimessasi in seguito la malattia dalla sua violenza, voltasi l'acutezza in cronicismo, non abbia spinto alla sepoltura il testatore che agli 8 od ai 9 del successivo anno.